



**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA**

- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA -

in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Innocenza Vono Presidente
dott. Fabio Doro Giudice
dott. Stefano Miglietta Giudice rel.

all'esito della camera di consiglio del 26/1/2026, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento iscritto al n. **R.G. 21786/2024**, promosso da

Parte_1, nato a Motta di Livenza (Tv) il 17/1/1977 – C.F. *C.F._1*

[...] – nella qualità di socio della Società *Controparte_1*
rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Giacomazzi del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Venezia Mestre, Corso del Popolo civico n. 8

- **parte attrice** -

contro

Controparte_1 (C.F. e P.IVA. *P.IVA_1*, con sede legale in San Donà di Piave (VE), via Cimabue n. 13, in persona del liquidatore e legale rappresentante p.t. sig. *Controparte_2*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco De Nadai del Foro di Padova e Alessandro Filippi del Foro di Venezia, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo, in San Donà di Piave (VE), Via Marusso n. 1

- **parte convenuta** -

* * *

Conclusioni della parte attrice:

"Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, Nel merito: accertare e dichiarare l'invalidità, per violazione dell'art. 2373 c.c. – con conseguente nullità e/o annullamento - della deliberazione assembleare del 28 giugno 2024, nonché ogni altra deliberazione inerente la procedura elettiva, di voto e l'esito delle votazioni; Con rifusione dei compensi e delle spese di lite".

Conclusioni della parte convenuta:

"Voglia il Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione o istanza disattese,

- In via preliminare principale: ai sensi dell'art. 187, comma 3, c.p.c., dichiarare, con sentenza parziale, l'incompetenza del Tribunale adito a decidere sull'impugnazione per nullità/annullabilità della delibera assembleare di *Controparte_1* [...] del 28.06.2024 in considerazione della clausola compromissoria presente*

5. responsabilità ex art. 2390 c.c. per attività in concorrenza svolta dal socio **CP_2**.

Essendo la proposta di **Pt_1** stata respinta dall'assemblea con il voto decisivo di **CP_2**, ritenuto in conflitto di interessi, la parte attrice ha adito il Tribunale per ottenere l'annullamento della delibera assembleare.

In data 5/2/2025, si è costituita in giudizio la **Controparte_1**, contestando la domanda avversaria, e sollevando le seguenti eccezioni:

1. in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale adito in virtù di clausola arbitrale,
2. il difetto d'interesse ex art. 100 c.p.c. del socio **Pt_1** all'impugnazione della delibera;
3. nel merito, il difetto dei presupposti per l'annullabilità/nullità della delibera assembleare ai sensi del combinato disposto degli art. 2373-2377 c.c. - 2476 c.c..

Dopo il deposito delle memorie integrative ex art. 171-ter, comma 1, c.p.c. e la comparsa delle parti alla prima udienza di trattazione del 16/4/2025, il precedente Giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato la causa all'udienza del 14/1/2026 per la rimessione al Collegio, assegnando termini per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica. (cfr. ordinanza del 21/5/2025).

Con decreto del 23/10/2025 la causa è stata riassegnata all'attuale Giudice relatore.

La parte attrice ha depositato le sole note scritte in sostituzione dell'udienza, richiamando le conclusioni esposte nell'atto di citazione e nelle successive memorie ex art. 171 ter, comma 1, c.p.c..

La parte convenuta, oltre alle note d'udienza, ha depositato anche una nota contenente la precisazione delle conclusioni e le memorie conclusive.

§2. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

§2.1. Sull'incompetenza del Tribunale

La parte convenuta ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale di Venezia, in virtù della clausola arbitrale contenuta nell'art. 23 dello Statuto sociale della **Controparte_3** (cfr. doc. 3 allegato all'atto di citazione). Tale clausola prevede che *"ogni controversia che dovesse insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, o tra questa e gli eredi ed aventi causa di uno dei soci, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari ... saranno risolte mediante arbitrato amministrato dal regolamento della Camera arbitrale di Venezia, alla quale è demandata la nomina dell'Arbitro unico"*.

Ritiene il Tribunale, in accoglimento dell'eccezione tempestivamente sollevata dalla parte convenuta, che l'eccezione sia fondata: in base alla disposizione statutaria di cui all'art. 23 appena citato, infatti, deve essere rimessa all'arbitro - e non al Tribunale - la decisione sulla domanda attorea mirante a far valere il conflitto di interessi di **CP_2** e la conseguente annullabilità della delibera assunta con il voto decisivo di quest'ultimo.

Parte attrice ha sostenuto, al contrario, che la controversia in questione sarebbe sottratta alla competenza arbitrale ai sensi della suddetta clausola, oltre che degli artt. 806 e 838 bis c.c., poiché avrebbe ad oggetto diritti indisponibili.

Il Tribunale ritiene di dissentire da questa ricostruzione.

La controversia in esame verte, infatti, su diritti disponibili relativi al rapporto sociale, quali quello del socio di minoranza di promuovere un'azione di responsabilità per *mala gestio* contro l'amministratore/liquidatore della società, o di sollevare la questione dell'annullabilità della delibera assunta con il voto determinante di un socio ritenuto in conflitto di interessi. Nessuno di questi diritti è posto a tutela di interessi superindividuali, potendo quindi essere oggetto di libera disposizione da parte del soggetto che ne è titolare, eventualmente anche mediante rinuncia.

D'altro canto, per pacifica giurisprudenza, l'area dell'indisponibilità nell'ambito del diritto societario è limitata e per certi versi eccezionali: vi è infatti che *"le controversie in materia societaria possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi; peraltro, l'area della indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determini una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, quali le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio"* (cfr. tra le tante Cass. Sez. 1, 12/09/2011, n. 18600, Rv. 619612 - 01; Cass. Sez. I, 23/02/2005, n. 3772, Rv. 579641-01).

Va, pertanto, accolta l'eccezione di incompetenza del Tribunale, dovendosi rispettare la clausola compromissoria statutaria, conforme al disposto dell'art. 838-bis c.p.c.: la controversia è, infatti, devoluta all'arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale di Venezia (con nomina dell'arbitro secondo il relativo Regolamento).

§2.2. Sulle spese di lite

Le spese processuali seguono il principio della soccombenza, enunciato dall'art. 91 c.p.c., non risultando alcuna ragione per derogarvi: pertanto, la parte attrice è tenuta a rifondere la parte convenuta delle spese giudiziali sostenute.

Tenuto conto del valore della causa (indeterminato, complessità bassa), delle attività utilmente svolte dalle parti, del numero e della complessità delle questioni trattate, nonché degli altri parametri enunciati nella l. 24 marzo 2012, n. 27 e nel d.m. n. 55 del 10 marzo 2014, così come modificato dal d.m. n. 147 del 13/8/2022, le spese di lite sono liquidate nella somma di € 5.261,00 per compensi professionali (valore medio per la fase di studio e quella introduttiva; valore minimo per la fase di trattazione e decisoria), oltre al rimborso delle spese generali e degli accessori fiscali e previdenziali di legge sulle quote imponibili.

p. q. m.

il Tribunale

dichiara la propria incompetenza in favore della competenza arbitrale;

dichiara tenuta e condanna la parte attrice al pagamento in favore della parte convenuta delle spese di lite, liquidate nell'importo di € 5.261,00 per compensi, oltre

al 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A., nella misura di legge, qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, spese di registrazione e successive occorrenze.
Venezia, 9/2/2026

Il Giudice estensore
Dott. Stefano Miglietta

La Presidente
Dott.ssa Innocenza Vono